

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore diciotto.

In Rovereto (TN) presso la sede sociale in Via Santa Maria n.58.

Innanzi a me Dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

E' PRESENTE

- il signor **RELLA GIORGIO**, cittadino italiano, nato a Rovereto (TN) il giorno 25 gennaio 1947, residente a Rovereto(TN) in Vicolo Santa Maria n.20, codice fiscale RLL GRG 47A25 H612Z, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione riconosciuta denominata "**SCUOLA MATERNA CLEMENTINO VANNETTI**", di nazionalità italiana, con sede in Rovereto (TN), Via Santa Maria n.58, codice fiscale 85003530228, partita iva 01342480223, iscritta al registro delle persone giuridiche della Provincia Autonoma di Trento al numero 251 e iscritta al R.U.N.T.S. a seguito di trasmigrazione in data 7 novembre 2022 rep.88088.

Detto comparente della cui identità personale poteri e qualifica io Notaio sono certo, previamente ammonito da me Notaio e perciò consapevole delle conseguenze penali dipendenti da una sua eventuale dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi degli artt. 3, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, di rivestire ad oggi la qualifica sopra indicata e che la delibera di data 10 dicembre 2019 con la quale è stato nominato presidente non è stata revocata ed è tuttora valida ed efficace; detto comparente mi dichiara, altresì, che in questo giorno, luogo, ed ora, è qui riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione e mi richiede di redigerne il relativo verbale.

Io Notaio aderisco a tale richiesta e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

A norma dell'art.11 dello statuto sociale attualmente in vigore per come dichiara il Presidente, assume la presidenza dell'assemblea straordinaria il comparente signor Rella Giorgio che, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara, constata e dà atto:

- che l'associazione ha attualmente n. diciannove soci, come meglio identificati nell'elenco soci che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";
- che sono qui presenti numero sedici soci su diciannove soci aventi diritto al voto e precisamente numero dodici soci in proprio e numero quattro soci a mezzo deleghe - che rimangono conservate agli atti del-

Registrato a Trento

il 13/02/2023

N. 2894

Serie 1T

Pagati €

la associazione e che il Presidente dichiara di aver controllato nella loro regolarità e validità - tutti identificati nell'elenco soci allegato;

- che del consiglio direttivo sono presenti sé medesimo in qualità di Presidente, il Vice Presidente Signora BACCAGLINI CANDIDA, e i consiglieri signori SACCANI PIERLUIGI, MANZANA PAOLO e ZIGLIO ANDREA che è assente giustificata la signora MANFRINI FABIOLA come risulta anche dall'elenco allegato sub "B";

- che non esiste l'Organo di Controllo data la mancanza delle altre condizioni di legge;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto sociale;

- che la prima convocazione, prevista per il giorno 25 (venticinque) gennaio 2023 presso la sede sociale in via Santa Maria n.58, è andata deserta poiché non si è presentato alcun associato e, quindi, per mancanza di presupposti legali e statutari l'assemblea non si è costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto, le modifiche statutarie in sede di assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto;

- che l'assemblea è pertanto validamente costituita, legittimata ed idonea a discutere e deliberare in parte straordinaria, in seconda convocazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta del nuovo Statuto sociale, modificato e integrato secondo le esigenze dell'Associazione nonché secondo le disposizioni della riforma del c.d. "Terzo Settore" - D. Lgs. n. 117 del 2017 ("Codice del Terzo Settore");

2) delega al Presidente per apportare allo Statuto le modifiche richieste dalle competenti autorità e dalla legge, e per effettuare tutte le formalità per l'acquisizione della personalità giuridica;

3) Varie ed eventuali.

DISCUSSIONE

Il presidente passa alla trattazione congiunta dei punti posti all'ordine del giorno, e propone all'assemblea di approvare un nuovo statuto sociale modificato ed integrato anche in recepimento alla legge di riforma del terzo settore.

Il presidente passa quindi ad esporre in dettaglio le innovazioni sostanziali che verrebbero apportate dal nuovo Statuto. Si procede, quindi, a dare integrale lettura del nuovo testo di statuto sociale.

DELIBERA

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, udita la lettura del nuovo statuto sociale, dopo ampia discussione, in modo palese e per alzata di mano, con sedici

voti favorevoli ;

con zero
voti contrari
con zero
astenuti

per come dichiara lo stesso,

delibera

- di approvare il nuovo statuto sociale modificato ed integrato anche in recepimento alla legge di riforma del terzo settore (D.lgs. 117/20217), nel testo letto dal Presidente;

- di delegare al Presidente ad apportare allo Statuto le modifiche richieste dalle competenti autorità e dalla legge per l'iscrizione del presente verbale e dell'Ente nei Pubblici Registri competenti, ivi compreso il RUNTS, nonché ad effettuare e porre in essere tutte le formalità e gli adempimenti per perfezionare l'iscrizione al RUNTS con personalità giuridica.

Il nuovo testo di statuto sociale viene allegato al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane al comparente in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti quindici.

Si precisa che il Presidente, a norma di legge e di statuto, ha constatato la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea, ha verificato la regolarità delle deleghe, ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, ha diretto e regolato lo svolgimento dell'assemblea, ed accertato i risultati delle votazioni.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato sub "A" e "B" dichiarando di averne piena, esatta ed integrale conoscenza.

Spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto é esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Ricevo quest'atto scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su cinque pagine di due fogli e da me letto al comparente, **unitamente all'allegato statuto**, che lo approva e lo sottoscrive, a norma di legge, con me Notaio alle ore diciannove e minuti venti.

Firmato Giorgio Rella

Orazio Marco Poma (l.s.)

PRESENZE SOCI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 26/01/2023

	PRESENTE	CON DELEGA	
MOZELT MARCO		X <i>folle</i>	RELLA GIORGIO
BACCAGLINI CANDIDA			
MANICA GIANPAOLO			
MANZANA RENATO			
MASERA LUISA			
ROBOL STEFANO			
ZIGLIO ANDREA			
PISETTI GIOVANNI			
SACCANI PIERLUIGI	<i>Pierluigi Saccani</i>		
RELLA GIORGIO			
MANZANA PAOLO			
PANCHER ROBERTO			
MANFRINI FABIOLA		X <i>incomp.</i>	IGLIO ANDREA
ROSSI ANGELA			
MODENESE SILVIA		X <i>Francesco</i>	~~PREVIDI FRANCESCO~~
FAIT CRISTINA		X <i>Francesco</i>	PREVIDI FRANCESCO
PREVIDI FRANCESCO MARIA			
NAIMOLI ANDREA EUGENIO		X <i>Francesco</i>	BERTE FRANCESCO
BERTE FRANCESCO			




ALLEGATO "B" FOGLIO PRESENZE CONSIGLIO DIRETTIVO

Allegato "B" rep. 12572/9997

RELLA GIORGIO

BACCAGLINI CANDIDA

SACCANI PIERLUIGI

MANZANA PAOLO

MOZELT FRANCO

ZIGLIO ANDREA

MANFRINI FABIOLA

fell
ella
Pier Luigi
Paolo

franco

Fabiola

Rep. Manfrini



Allegato "C" rep.12572/9997

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SCUOLA MATERNA CLEMENTINO VANNETTI"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione denominata **"Scuola Materna Clementino Vannetti"** con sede nel Comune di Rovereto (TN) in via Santa Maria, n.58 di seguito indicata anche come "associazione". Essa è regolamentata dal D. Lgs. 117/2017 e s.m. (da qui in avanti indicato anche "Codice del Terzo Settore" o "Codice") e dalle norme di settore vigenti per i servizi all'infanzia.

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN).

L'eventuale variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria; la variazione dell'indirizzo della sede legale viene deliberata del Consiglio Direttivo che provvede agli adempimenti conseguenti presso gli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

4. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.

5. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "odv" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà quindi "Scuola Materna Clementino Vannetti" ODV".

2. L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" possono essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art. 3 - Scopo e Finalità

1. L'associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso

l'esercizio, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, di attività interesse generale di cui al Decreto legislativo 117 del 2017, e, precisamente: educazione e istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

3. L'associazione persegue la seguente finalità: gestione di servizi educativi per l'infanzia per il pieno ed armonico sviluppo della personalità dei bambini per una loro educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i figli. L'associazione vuole offrire una effettiva eguaglianza di opportunità educative a tutti i bambini, tendente a superare i condizionamenti sociali, culturali ed ambientali per assicurare ad ognuno una concreta realizzazione del diritto allo studio e dei diritti dei bambini. L'associazione promuove, in particolare, l'acquisizione di un comune livello culturale che superi concretamente ogni tipo di discriminazione, anche come armonica preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo. L'associazione promuove, ai fini suddetti, forme di sperimentazione didattica e di ricerca innovative.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere lo scopo di cui all'art. 3 l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività di scuola dell'infanzia, perseguendo le finalità previste dalle leggi di settore con la partecipazione delle comunità locali, degli enti che operano nel settore ed in collaborazione con le famiglie; per l'attività di scuola dell'infanzia equiparata l'associazione osserverà tutte le disposizioni normative vigenti della Provincia Autonoma di Trento, che ha competenza primaria in materia;
- attività di altri servizi per l'infanzia, come, ad esempio, animazione estiva e servizi analoghi;
- attività culturali per i bambini ed i genitori di interesse sociale con finalità educative;
- svolgere ogni altra attività comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche maggiori d'età e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, fermo restando il rispetto delle percentuali previste dall'art. 32, comma 2 del Codice.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal competente organo a norma di statuto.

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. I soci possono essere: ordinari, benefattori, fondatori e benemeriti.

Art. 7 - Soci ordinari

1. Soci ordinari sono le persone la cui richiesta di adesione è accolta a norma di Statuto e che versano la quota fissata dall'assemblea dei soci.

Art. 7 bis - Soci benefattori

1. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione in qualità di socio benefattore le persone che hanno svolto attività particolarmente importanti per l'associazione e per l'infanzia.

2. I soci benefattori vengono ammessi mediante delibera dell'assemblea dei soci, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, derogando alla procedura ordinaria di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Art. 7 ter - Soci fondatori e benemeriti

1. In deroga a quanto previsto all'art. 7 bis e alla procedura ordinaria di cui all'art. 8 del presente Statuto, fanno parte dell'associazione in qualità di socio fondatore le persone che hanno fondato la Scuola, iscritti nell'atto costitutivo.

2. In deroga a quanto previsto all'art. 7 bis e alla procedura ordinaria di cui all'art. 8 del presente Statuto, fanno parte dell'associazione in qualità di socio benemerito il Parroco pro-tempore della parrocchia di Santa Maria o suo rappresentante ed un rappresentante del Comune di Rovereto nominato dal sindaco.

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (giorni) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati delle attività ed iniziative dell'associazione e di partecipare alle stesse, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.17, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. I soci benefattori ed onorari godono degli stessi diritti e degli stessi doveri, escluso il dovere del versamento della quota associativa.

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con l'accettazione del Consiglio Direttivo, che viene comunicata entro trenta (30) giorni al recedente; in caso di mancata accettazione il recesso avviene con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purchè sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;

b) mancato pagamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.8 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'associazione danni materiali o morali o di immagine;

d) aver riportato condanne o provvedimenti che comportano l'interdizione, l'inabilitazione, la sottoposizione a liquidazione giudiziale, o la condanna ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o in presenza delle cause ostative all'assunzione previste per il personale che opera a contatto con minorenni.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla definizione del procedimento di esclusione, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione conserva i diritti associativi: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari e ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Volontari e attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Volontari e persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.13 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei soci;

-l'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
-l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- il collegio degli Arbitri.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa 1 (una) delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza od

altro mezzo analogo, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato, indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'associazione.

8. I membri del Consiglio direttivo non possono votare in assemblea i provvedimenti che riguardano gli amministratori.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, previamente approvato dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, previamente approvato dal Consiglio Direttivo;
- d) nominare i soci benefattori;
- e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione dell'associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sono comunque fatte salve le inderogabili norme di legge che prevedono diverse specifiche maggioranze.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum; sono fatte salve le disposizioni previste per i soci onorari al comma 4 dell'art. 9.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, le cui norme inderogabili sono sempre fatte salve, si procede a scrutinio segreto:

- quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti;
- per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati, che se sono soci ordinari devono essere in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri. eletti dall'assemblea, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, chi è sottoposto a liquidazione giudiziale, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o se si è in presenza delle cause ostative all'assunzione previste per il personale che opera a contatto con minorenni.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza od altro mezzo analogo secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove, fatto salvo quanto previsto da inderogabili norme di legge, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'associazione.

Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) approvare il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

m) curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;

n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

3. Il Segretario, che può essere anche persona diversa dai consiglieri, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla

lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione in occasione della prima Assemblea ordinaria utile.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dello stesso.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, che viene eletto dal Consiglio.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

7. Il Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, può conferire il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione ad altri Consiglieri.

Art. 23 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente-

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, salvo che l'assemblea deliberi la nomina di un collegio composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente, se costituito in forma collegiale.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 25 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 del Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 - Collegio degli Arbitri

1. Il collegio degli Arbitri è composto da 3 membri eletti fra i soci dall'assemblea dell'associazione quali persone di elevata moralità e imparzialità, di capacità e competenza.

2. Il Collegio dura in carica 3 anni; i suoi membri sono rieleggibili. Eventuali surroghe di membri decaduti ovvero dimessi avvengono secondo l'ordine dei voti ottenuti in sede di elezione assembleare; i membri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del collegio degli arbitri vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione in occasione della prima Assemblea ordinaria utile.

3. Il Collegio è responsabile del rispetto da parte dei soci dello statuto ed applica le sanzioni per il suo mancato rispetto e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'associazione.

4. Il Collegio può richiamare informalmente o formalmente il socio che non rispetti lo statuto e può proporre all'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione motivata del socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze ovvero violazioni dello statuto. Può inoltre proporre all'assemblea il proprio parere in merito alla mancata accet-

tazione della qualifica di un socio da parte del Consiglio Direttivo, contestata dall'aspirante socio.

5. Il Collegio arbitra, con lodo impugnabile nei soli casi previsti da norme inderogabili di legge, le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

6. Il Collegio dirime inappellabilmente vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello statuto e dei suoi principi, e, ove necessario, suggerisce al Consiglio Direttivo conseguenti modifiche al testo dello statuto.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Titolo V

Libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) da eventuali beni mobili e immobili di cui l'associazione possiede diritti reali;
- b) da eventuali beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 31;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perse-

guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.L'associazione si dota di un fondo di garanzia per le obbligazioni verso terzi nella misura indicata dalla autorità competente.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi e finanziamenti pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno scolastico che inizia l'1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il verificarsi di eccezionali fattori esterni, che devono essere esplicitati all'assemblea: in questi casi eccezionali in ogni caso il bilancio deve essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione nella sede.

Titolo VII

Fusione e Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32- Fusione

E' prevista la fusione per incorporazione oppure con la costituzione di un nuovo ente con altra/altre enti del terzo settore; la fusione viene deliberata dall'Assemblea straordinaria nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio Direttivo, tra quelli indicati dal Comune di Rovereto (TN) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali e norme di rinvio

Art.34 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art.35 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione nonché la normativa provinciale vigente, in quanto compatibili.

Firmato Giorgio Rella

Orazio Marco Poma (l.s.)

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
ALL'ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO
(ARTICOLO 68 TER LEGGE NOTARILE 89/1913
- ARTICOLO 22 D.LGS. 82/2005)**

Io sottoscritto dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto, con studio in via E. Bezzi n. 30, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di Certificato di Vigenza n. 1306 valido dal giorno 1 settembre 2020 al giorno 1 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019, attesto che la presente copia (che si produce unitamente alla presente attestazione in numero 25 (venticinque) pagine compresa la presente) rilasciata su supporto informatico (PDF/A) è conforme al documento originale ai miei rogiti formato su supporto analogico e firmato a norma di legge.

Rovereto (TN), 13 febbraio 2023.

Firma digitale del Notaio Orazio Marco Poma di Rovereto.